Sent. n. 249/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giovanni Natali, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **37428** del registro di segreteria, sul ricorso presentato a istanza del sig.:

XX, nato a **XX** il **XX** (**XX**) e residente in **XX** alla Via **XX**, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Miano (MNIGLC76E11H096X) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Putignano alla Via Vincenzo Petruzzi n. 16 (domicilio digitale: avvgianlucamiano@pec.giuffre.it);

contro:

Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva (Previmil), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari (93003250722) e *ope legis* domiciliato presso i suoi uffici in Bari alla Via Melo n. 97 (domicilio digitale: ads.bari@,ailcert.avvocaturastato.it);

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis (DLNLRI71C45B180L) ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale in Bari alla via N. Putignani n. 108 (domicilio digitale: avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 23.9.2026, l'avv. Angela Contento, in sostituzione dell'Avv. Miano, per il ricorrente e l'Avv. De Leonardis per l'INPS.

Ritenuto e considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso depositato il 2.10.2023 il sig. **XX**, già Sottufficiale dell'Aereonautica arruolato l'11.10.1982 e titolare di trattamento pensionistico diretto a domanda con decorrenza 16.4.2021, premesso:

- di aver svolto il proprio servizio con continua esposizione a fattori atmosferici avversi, escursione termica, alterazione del ciclo circadiano, disagio ambientale, stress psico-fisico;
- di avere, con istanza del 28.5.2018, chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo per le infermità «*artrosi cervicale e discopatia protrusiva C4-C5 e C5-C-6*», «*sinusopatia mascellare e ipertrofia turbinati a sinistra*», «*ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico*»;
- che con verbale BL/B n. **XX** la Commissione Medica Ospedaliera (CMO) di Bari ascriveva le patologie a Tabella B max;
- che con parere n. **XX** del **XX** il Comitato di verifica per le cause di servizio (CVCS) giudicava le ridette infermità non dipendenti da fatti di servizio; seguiva il decreto n. **XX** del **XX** con cui il Ministero della Difesa respingeva l'istanza per mancanza dei presupposti di legge;
- di avere, con istanza del 9.6.2020, chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo per

l'infermità «*deficit osteoarticolare cervicale e lombare*»;

- che con verbale BL/B n. **XX** del **XX** la CMO di Bari, qualificata l'infermità come «*discopatia protrusivo erniaria L1 L2 E L3 L4*», l'ascriveva alla Tabella B con due annualità;

- che con parere n. **XX** del **XX** il CVCS riteneva che l'infermità «*discopatia protrusivo erniaria L1 L2 E L3 L4*» non potesse riconoscersi dipendente da fatti di servizio; seguiva il decreto n. **XX** del **XX** con cui il Ministero della Difesa sanciva respingeva ancora una volta l'istanza per mancanza dei presupposti di legge;

- di avere *medio tempore*, con istanza del 6.5.2021, chiesto all'INPS la concessione della pensione d'inabilita di privilegio per l'infermità «*discopatia protrusiva erniaria L1 L2 E L3 L4*»;

- di avere, con istanza del 17.5.2023, chiesto attraverso l'Amministrazione di provenienza la conclusione dell'iter amministrativo per il riconoscimento del diritto al trattamento di pensione diretto privilegiato senza ricevere alcuna risposta;

- che con parere medico di parte del **XX** (a firma del dott. G. De Palma) le patologie denunciate *A) cervicoartrosi cervicale con discopatie multiple; B) sinusopatia con ipertrofia della mucosa dei turbinati a sinistra*; *C) lomboartrosi con discopatie multiple a sofferenza neurogena cronica di tipo radicolare nei miomeri L4 – L5)* sono state giudicate ascrivibili ciascuna alla Tabella A, 8^ categoria e per cumulo alla Tabella A, 6^ categoria;

ha chiesto a questa Corte di:

- annullare i ridetti verbali della CMO, pareri del CVCS e decreti ministeriali, ritenendoli viziati da eccesso di potere per manifesta e/o insufficiente

motivazione, insufficiente valutazione della situazione e contraddittorietà;

- accertare e dichiarare la dipendenza da causa di servizio e l'ascrivibilità alla Tabella A, 6^ categoria, del d.P.R. 30.12.1981, n. 834 per le affezioni «*ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico*», «*sinusopatia mascellare e ipertrofia turbinati a sinistra*», «*artrosi cervicale e discopatia protrusiva C4 - C5 e C5 – C6*» nonché «*discopatia protrusiva erniaria L1 – L2 e L3 –L4*»;

- per l'effetto, accertare e dichiarare il suo diritto al trattamento di pensione privilegiata diretta per le affezioni richiamate;

- condannare l'INPS alla corresponsione del trattamento di pensione privilegiata diretta per le affezioni richiamate, comprensiva degli emolumenti collegati e quindi dell'indennità integrativa speciale, oltre interessi e rivalutazione.

In via istruttoria è stato chiesto disporsi CTU medico-legale per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio del complesso patologico denunciato.

2. – Il Ministero della Difesa si è costituito con memoria depositata il 19.2.2024, chiedendo di:

- preliminarmente, dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo alcuna competenza alla concessione e alla determinazione del diritto alla pensione privilegiata invocata, essendo dette attività nella disponibilità dell'INPS (Gestione dipendenti pubblici);

- nel merito, rigettare l'avversa domanda in quanto inammissibile e infondata, con condanna alle spese del ricorrente.

3. – L'INPS si è costituito con memoria depositata il 26.2.2024, con cui – nell'eccepire *i)* l'impossibilità di concedere la pensione di privilegio, in

considerazione della pendenza del procedimento amministrativo di verifica della ricorrenza dei presupposti per l'invocato trattamento di quiescenza e dell'insussistenza, allo stato, di questi ultimi, nonché *ii)* l'impossibilità di accogliere la domanda di condanna al pagamento dell'indennità integrativa speciale – ha chiesto il rigetto delle domande avanzate nei confronti dell'Istituto in quanto inaccoglibili e infondate in fatto e diritto; spese rifuse.

4. – Con ordinanza n. 26 del 4.4.2024, resa all'esito dell'udienza del 5.3.2024, il Giudice ha:

- disposto l'acquisizione di un parere da parte all'Ufficio Medico Legale (UML) del Ministero della Salute sui seguenti quesiti: «*Indicare, alla luce di tutta la documentazione disponibile, compresa quella di parte: 1) quale sia l'esatta diagnosi delle patologie "ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico", "sinusopatia mascellare e ipertrofia turbinati a sinistra", "artrosi cervicale e discopatia protrusiva C4 - C5 e C5 - C6" nonché "discopatia protrusiva erniaria L1 - L2 e L3 -L4" dedotte dal Sig.* **XX***; 2) se le patologie suddette possano riconoscersi come dipendenti da causa o da concausa di servizio; 3) quale sia l'esatta classificazione tabellare delle menzionate infermità, singolarmente e per cumulo*»;
- assegnato: *i)* all'UML, il termine di 90 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, per la redazione di una relazione scritta e per la trasmissione di copia della stessa alle parti costituite; *ii)* alle parti, il termine dei successivi 15 giorni, per far pervenire all'organo di consulenza eventuali osservazioni; *iii)* all'UML, il termine dei successivi 30 giorni, per la trasmissione, alla Segreteria della Sezione, del parere medico-legale definitivo;
- disposto il rinvio dell'udienza a data da destinarsi, onerando la parte più

diligente del deposito dell'istanza di fissazione d'udienza.

5. – Con ordinanza fuori udienza n. 9 del 31.7.2024 il Giudice – preso atto della nota del 13.6.2024 con cui l'UML ha significato la possibilità di rendere il richiesto parere medico-legale presumibilmente entro il secondo trimestre del 2025 – ha: *i)* revocato la propria precedente ordinanza n. 26/2024; *ii)* ordinato l'espletamento del menzionato adempimento istruttorio a cura della Sezione speciale del Collegio Medico Legale (CML) presso la Corte dei conti di Roma, con assegnazione di termini (rispettivamente, 120 giorni al CML, per la redazione del parere preliminare; 15 giorni successivi alle parti, per eventuali osservazioni; 30 giorni successivi al CML per la redazione del parere definitivo) e rinvio dell'udienza a data da destinarsi.

6. – Con nota depositata il 18.4.2025 il CML ha comunicato la fissazione dell'inizio delle operazioni peritali per il giorno 22.5.2025.

7. – Dopo la trasmissione (19.1.2026) di quello preliminare, il 3.2.2026 il CML ha rilasciato il parere medico-legale definitivo.

8. – Con decreto del 18.5.2026 questo Giudice, accogliendo l'istanza del 14.5.2026 avanzata dalla difesa del ricorrente, ha fissato l'udienza del 23.9.2026 per il prosieguo del giudizio.

9. – Da ultimo, all'odierna udienza, la difesa del ricorrente ha chiesto l'accoglimento della domanda, anche alla luce del parere del CML; la difesa dell'INPS ha insistito per il rigetto.

La causa è stata posta in decisione e definita mediante lettura del dispositivo in aula.

10. – La questione all'odierno esame attiene alla domanda volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate

dal ricorrente, ai fini della concessione della pensione privilegiata ordinaria.

11. – In via preliminare, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa; invero, come correttamente evidenziato dalla difesa erariale, la competenza dell'Amministrazione è limitata al solo personale collocato in posizione di ausiliaria, atteso il subentro dell'INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, a far data dall'1.1.2010, per le restanti fattispecie (personale militare collocato in quiescenza nella posizione giuridica del congedo assoluto o della riserva), ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. 8.8.1995, n. 335 nonché di quanto previsto dalla circolare INPDAP n. 20 del 18.9.2009 e dalla circolare del Ministero della Difesa n. M_D/GPREV/I/1^/1000/335/95 del 15.10.2009.

12. – Ciò premesso, reputa questo Giudice che non vi siano motivi per disattendere il giudizio tecnico espresso dalla Sezione speciale del CML.

12.1 – Per quanto concerne *l'inquadramento diagnostico delle patologie* (primo quesito), il consulente officiato le ha così inquadrate: «*1."Ipertensione arteriosa in buon compenso farmacologico"; 2."sinusopatia mascellare in soggetto con ipertrofia dei turbinati a sinistra"; 3."cervicouncoartrosi con discopatie protrusive del tratto C5-C7 con segni clinico strumentali di sofferenza radicolare e modico impegno funzionale"; 4. "artrosi interapofisaria lombare con discopatia degenerativa in L4-L5 ed erniaria in L5-S1 causa di sofferenza radicolare cronica EMG-accertata a marcato impegno funzionale"*».

12.2 – Quanto alla valutazione della *causalità delle menomazioni* (secondo quesito), per il CML i dettagliati rapporti informativi consentono di affermare che l'attività del ricorrente sia stata prevalentemente di tipo amministrativo, se

si eccettua l'ultimo periodo di assegnazione presso il Comando Scuole (dal 2008 al 2018), dove fu adibito come Corriere, quale conducente di mezzi militari, del Quartier Generale del C.S.A.M. nelle varie missioni presso gli Enti Centrali di Forza Armata, con una percorrenza di 25.000 Km/annui e occasionalmente come passeggero sui velivoli militari per il raggiungimento dei Reparti Operativi dipendenti.

Sebbene l'artrosi vertebrale e le discopatie cervicali e lombari siano patologie degenerative a eziologia multifattoriale (fortemente correlate a età, predisposizione individuale, fattori biomeccanici e stile di vita) e non esclusivamente professionali, nondimeno «*l'attività lavorativa di autista (mezzi pesanti, autobus, mezzi militari) può comportare fattori favorenti, quali: postura seduta prolungata e statica; micro-vibrazioni trasmesse al rachide; ripetuti movimenti di rotazione e flesso-estensione del collo; carico biomeccanico cronico sul tratto lombare; eventuale movimentazione manuale di carichi (valigie, merci)*».

Posto che in tali casi si configura una «*concausa lavorativa o concausa efficiente e determinante*» e non una causa esclusiva, «*indiscutibilmente la siffatta attività, così come descritta nei rapporti informativi, può favorire, anticipare o aggravare una patologia degenerativa preesistente o latente e pertanto nel caso di specie è configurabile un nesso di concausalità tra attività lavorativa di corriere ed artrosi/discopatie del rachide cervico-lombare in linea con una coerenza clinico-anamnestica lavorativa*».

Tanto premesso, sulla base della documentazione sanitaria prodotta, per il CML le condizioni degenerative a carico del rachide cervicale e del rachide lombare devono essere tenute distinte e sono meglio inquadrabili:

- per quanto concerne quella a carico del rachide cervicale, come «*cervicouncoartrosi con discopatie protrusive del tratto C5-C7 con segni clinico strumentali di sofferenza radicolare e modico impegno funzionale*», ascrivibile a una Tabella B, meritevole di quattro annualità di Tabella A, 8^ categoria ai fini di PPO;

- per quanto concerne quella a carico del rachide lombare, come «*artrosi interapofisaria lombare con discopatia degenerativa in L4-L5 ed erniaria in L5-S1 causa di sofferenza radicolare cronica EMG-accertata a marcato impegno funzionale*», ascrivibile a Tabella A, 8^ categoria a vita, a far data dalla domanda amministrativa.

12.3 – Passando a considerare l'ulteriore infermità «*sinusopatia mascellare e ipertrofia turbinati a sinistra*», per il CTU si tratta di patologia infiammatoria dei seni paranasali, a eziologia multifattoriale, frequentemente correlata a infezioni respiratorie ricorrenti, allergie respiratorie, conformazione anatomica (deviazione setto, ipertrofia turbinati), fattori ambientali (freddo, umidità, sbalzi termici, inquinanti).

Premesso che non si tratta di patologia a specifica genesi professionale, nel caso in esame il ricorrente, prevalentemente impiegato in mansioni amministrative, ha svolto «*attività caratterizzata da lavoro d'ufficio, prevalentemente sedentaria ed in ambienti chiusi e climatizzati in assenza di esposizione abituale ad intemperie, polveri irritanti, agenti chimici o biologici specifici e/o condizioni operative estreme*».

Siffatte circostanze non comportano un rischio specifico e qualificato per lo sviluppo di sinusopatie croniche: infatti, «*la sinusopatia non rientra tra le patologie tipicamente riconosciute come dipendenti da causa di servizio per il*

personale militare adibito a mansioni amministrative, in quanto il semplice svolgimento del servizio militare non è sufficiente a fondare il nesso causale che richiede una concreta e provata incidenza causale o concausale del servizio e non una generica esposizione»; pertanto, non è configurabile un nesso causale diretto tra sinusopatia e servizio militare svolto.

Né potrebbe ritenersi integrato un nesso concausale, essendo tale ipotesi subordinata alla documentazione di condizioni ambientali sfavorevoli e assenza di fattori personali predominanti, nel caso di specie assenti.

12.4 – Quanto all'ultima infermità «*ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico*», patologia cronica a eziologia multifattoriale (fattori costituzionali e genetici, età anagrafica, stile di vita, fattori metabolici e ambientali), trattasi di *noxa* occorsa in servizio ma non dipendente dallo stesso; ciò avuto riguardo al fatto che le mansioni disimpegnate dal sig. **XX** per 37 anni hanno avuto natura prevalentemente amministrativa (a parte il citato periodo presso il Comando Scuole), caratterizzandosi per l'assenza di esposizione a fattori fisici, chimici o ambientali nocivi nonché di attività operative, addestrative o di particolare gravosità fisica; circostanze che impediscono di configurare «*un rischio professionale specifico e qualificato per l'insorgenza di ipertensione arteriosa*».

D'altronde, lo stress lavorativo amministrativo «*rientra nella normale esperienza lavorativa e non assume valore causale qualificato ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio*»; l'insorgenza della patologia durante il servizio non è sufficiente a validare il nesso causale, in assenza di rapporto di necessità, di specificità del rischio e della dimostrazione di un ruolo causale diretto o concausale efficiente del servizio.

12.5 – Ciò posto, il Collegio ha così concluso:

«*1) l'esatta diagnosi delle patologie sofferte dal Primo Luogotenente in congedo **XX**, è:*

A [ipertensione arteriosa in buon compenso farmacologico], B) [sinusopatia mascellare in soggetto con ipertrofia dei turbinati a sinistra], C) [cervicouncoartrosi con discopatie protrusive del tratto C5-C7 con segni clinico strumentali di sofferenza radicolare e modico impegno funzionale], D) [Artrosi interapofisaria lombare con discopatia degenerativa in L4-L5 ed erniaria in L5-S1 causa di sofferenza radicolare cronica EMG-accertata a marcato impegno funzionale];

2) delle richiamate patologie solo quelle ai punti C) e D) sono da giudicare SI dipendenti da concausa di servizio; 3) delle due infermità quella al punto C) è ascrivibile alla Tabella B annessa al D.P.R. 461/2001 e quella di cui al punto D) è ascrivibile ad una ottava categoria di tabella A e pertanto meritevole di pensione di privilegio a vita"».

13. – Orbene, questo Giudice reputa che il parere formulato dal consulente officiato meriti la più ampia condivisione, essendo congruamente motivato e immune da vizi logici.

Il percorso argomentativo del parere si snoda, infatti, attraverso una rigorosa disamina di tutti i fatti e di tutta la documentazione disponibile, facendo puntuale governo di principi valutativi medico-legali consolidati.

In particolare, le conclusioni raggiunte risultano del tutto convincenti rispetto all'individuazione dell'eziologia delle infermità oggetto del presente giudizio, avuto riguardo all'attività prestata dal ricorrente (a carattere prevalentemente amministrativo, se si eccettua il decennio 2008-2018 in cui ha svolto le

mansioni di Corriere, rilevanti sul piano concausale ai fini dell'insorgere delle infermità a carico del rachide cervicale e di quello lombare) nonché all'assenza – con riferimento alla «*sinusopatia mascellare e ipertrofia turbinati a sinistra*» e alla «*ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico*» – di condizioni lavorative eccezionali, le sole idonee a determinare una specifica genesi professionale.

Di rilievo infine la circostanza che le parti non abbiano presentato alcuna osservazione al parere preliminare nei termini assegnati.

14. – In conclusione, la domanda deve essere accolta parzialmente, con il riconoscimento del diritto a conseguire la pensione privilegiata di Tab. A), 8^ categoria, in relazione alla sola patologia «*Artrosi interapofisaria lombare con discopatia degenerativa in L4-L5 ed erniaria in L5-S1 causa di sofferenza radicolare cronica EMG-accertata a marcato impegno funzionale*».

Quanto alla decorrenza del trattamento pensionistico in questione, ai sensi del d.P.R. 29.12.1973, n. 1092:

- «*La pensione diretta e l'assegno rinnovabile decorrono dalla data di cessazione dal servizio stabilita nel relativo provvedimento, salvi i casi per i quali è diversamente disposto*» (art. 191, comma 1);
- «*Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dell'assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti*» (art. 191, comma 3).

Nel caso in esame, a fronte del collocamento in congedo il 15.4.2021, la domanda di pensione privilegiata è stata presentata il 6.5.2021; ne consegue

che il trattamento pensionistico privilegiato deve essere riconosciuto dalla data di presentazione della domanda.

Il ricorrente ha diritto a conseguire gli arretrati costituiti dalla differenza tra i ratei pensionistici spettanti a titolo di PPO e quelli percepiti.

Sugli arretrati maturati andrà, altresì, riconosciuto il diritto a conseguire, a decorrere da ogni singolo rateo pensionistico, gli interessi legali e nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.

15. – La complessità delle questioni trattate, che ha reso necessario il ricorso a un supplemento istruttorio medico-legale, giustifica la compensazione delle spese di lite.

PQM

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso **n. 37428**, lo accoglie parzialmente nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Così deciso in Bari, all'udienza del 23.9.2026.

Il Giudice

Depositata il 23/10/2026 **(Giovanni Natali)**

Il Funzionario F.to digitalmente

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

Depositata il 23/10/2026 **(Giovanni Natali)**

Il Funzionario F.to digitalmente

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Il Funzionario

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente